

031/15

REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE

Composta dai magistrati:

Dott. Nicola LEONE Presidente - relatore

Dott. Antonio GALEOTA Consigliere

Dott.ssa Giuseppina MAIO Consigliere

Dott. Eugenio MUSUMECI Consigliere

Dott.ssa Patrizia FERRARI Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per revocazione in materia di responsabilità amministrativa,

iscritto al n. **49205**, del Registro di Segreteria, proposto da:

HBG S.r.l., con sede in Roma, via Luigi Settembrini, n. 28,

(C.F.:06847381008), in persona dell'Amministratore unico, signora

Carmela Tataranni, rappresentata e difesa, giusta procura speciale a

margine del ricorso per la sospensione dell'esecutività della sentenza della

Corte dei conti, Terza Sezione giurisdizionale centrale, n. 68/2015, dagli

avvocati Mario Sanino, Luigi Medugno e Federico Tedeschini, è

elettivamente domiciliata in Roma, via Panama, n. 58, presso lo studio

dell'avvocato Medugno; **ricorrenti**

contro

Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione

Lazio della Corte dei conti e per esso,

Procuratore generale presso la Corte dei conti, con sede in Roma, via

Baiamonti, n. 25

resistenti

per la sospensione della sentenza della Terza Sezione

giurisdizionale centrale d'appello, n. 68/2015, depositata il 6

febbraio 2015.

Visti il ricorso per revocazione; la sentenza impugnata per revocazione, le istanze e le memorie tutte e gli atti tutti di causa;

uditi, nella camera di consiglio del 5 giugno 2015, il Relatore, consigliere

Nicola Leone, i difensori della HBG, nonché il Procuratore generale nella

persona del VPG dott. Amedeo Federici.

Ritenuto in

FATTO

E' impugnata per revocazione la sentenza n. 68/2015 della Terza Sezione

giurisdizionale centrale d'appello che, in parziale accoglimento dell'appello

proposto avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per I Regione

Lazio n.214 del 17 febbraio 2014, ha condannato, riducendo l'importo di

condanna determinato dal primo Giudice, l'odierna ricorrente in

revocazione al pagamento al pagamento di euro 72.000.000,00

(settantadue milioni e zero cent), oltre accessori come disposto nella

sentenza di primo grado e oltre le spese di giudizio, come liquidate nel

dispositivo della revocanda sentenza.

Con l'impugnazione n. 49205 la società HBG formula i seguenti **motivi**

per la revocazione della sentenza di cui si tratta.

1.Vizio revocatorio per errore di fatto concernente la funzione del Gateway

e le pretese mancate risposte comprovate da Sogei.

2.Vizio revocatorio concernente l'errata interpretazione dei dati forniti da
Sogei.

3.Vizio revocatorio per errore di fatto concernente la nozione di
"apparecchio collegato".

4.Vizio revocatorio per errore di fatto concernente l'esistenza di uno
stanziamento di risorse.

5. Vizio revocatorio per errore di fatto relativo alla posizione processuale
di SOGEI.

Altro ricorso, la Società HBG ha proposto davanti alla Corte di cassazione,
qualificato ricorso incidentale ex art. 362 c.p.c.

Davanti alla Corte regolatrice, la HBG ha eccepito:

1.Difetto di giurisdizione della Corte dei conti, per avere giudicato su
condotte non integrative di un illecito gestorio perseguibile dinanzi alla
magistratura contabile, bensì sul corretto adempimento di obblighi
disciplinati dall'articolato convenzionale accessivo alla concessione.

2. Eccesso di potere giurisdizionale per violazione del divieto di bis in idem
nonché del principio di effettività della tutela giurisdizionale. Violazione
dell'articolo 4, protocollo 7 della CEDU. 3. Eccesso di potere giurisdizionale

per violazione, sotto distinto profilo, del principio di effettività della tutela
giudiziaria. 4. Eccesso di potere giurisdizionale per violazione delle regole

basiche del giusto processo quali definite dall'art. 111 Cost. e dal Diritto
Europeo, nonché per violazione degli articoli 6 e 13 della CEDU. 5. Eccesso

di potere giurisdizionale per violazione del principio della *compensatio*
lucris cum damno. Violazione dell'art. 1 protocollo 1, della CEDU e 49 della
Carta di Nizza.

Con memoria unica anche per altro giudizio (n. 49100, separatamente discusso nell'odierna camera di consiglio) depositata il 25 maggio 2015 si è costituita la Procura generale presso la Corte dei conti.

Il Procuratore generale esaminati e confutati i motivi formulati dagli appellanti, chiede il rigetto dei ricorsi e la conferma della sentenza impugnata, con addebito agli appellanti anche delle spese del grado.

Entrambe le società ricorrenti propongono istanza per la sospensione dell'esecutività della sentenza n. 68/2015 di cui chiedono la revocazione.

In data 29 maggio 2015 la Società ricorrente ha depositato memoria con cui ribadisce i lamentati vizi della sentenza impugnata per revocazione e insiste per la concessione della sospensione, alla luce dell'importo per cui è condanna (*di inaudita gravità*) e delle numerose censure mosse alla sentenza, tanto sulle regole sull'esercizio della giurisdizione, quanto sulla violazione di fondamentali principi di diritto sovranazionale e comunitario, nonché di altrettanto numerosi errori revocatori.

Nella camera di consiglio odierna i difensori degli appellanti e la parte pubblica hanno richiamato e ampiamente illustrato i rispettivi atti scritti.

Tutte le parti concludono in conformità ai rispettivi atti scritti.

Tutto ciò premesso e ritenuto,

la Sezione,

considerato che il ricorso viene proposto ai sensi dell'articolo 373 cpc, il quale dispone che nel caso venga proposto ricorso per cassazione, *il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte*

e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che la esecuzione sia sospesa...;

che l'art.401 cpc prevede che l'ordinanza di cui all'art. 373 possa essere assunta dal giudice della revocazione;

che il legislatore sembra porre l'accento, in particolare, sul grave e irreparabile danno;

che la giurisprudenza richiede, peraltro, la presenza di entrambi i requisiti per l'adozione del provvedimento cautelare. Si confronti Corte di cassazione, sentenza n. 2845/2012: *Al ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali si applica la disposizione di cui all'art. 373, comma primo, secondo periodo, cod. proc. civ., secondo cui l'esecuzione della sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, essere sospesa dal giudice "a quo", dovendo peraltro evidenziarsi come la specialità della materia tributaria e l'esigenza che sia garantito il regolare pagamento delle imposte renda necessaria la rigorosa valutazione dei requisiti del "fumus boni iuris" e del "periculum in mora". (Principio affermato dalla Corte ex art. 363, terzo comma, cod. proc. civ.).*

che nel caso di specie non si versa nella materia tributaria, ma certamente non può essere negletto l'interesse del creditore (che, comunque, è lo Stato, anche nel caso di specie);

pertanto il Collegio deve valutare se sussistono entrambi i requisiti normalmente richiesti per l'adozione dei provvedimenti cautelari.

La Sezione considera che, nel caso in esame, il grave pregiudizio non è certo costituito dalla difficoltà di ottenere la restituzione di quanto

eventualmente pagato (cfr. Cass., sentenza n. 4060/2005), quanto, piuttosto le conseguenze sull'esistenza stessa della società ricorrente e, pertanto, dei suoi dipendenti (ovviamente, si tratta comunque di valutazioni fatte in via sommaria e provvisoria, perché la sentenza definitiva deve, comunque, essere applicata, quale che sia l'importo per cui è condanna e quali che siano le conseguenze sulla stessa sopravvivenza nel mercato dell'impresa).

E' indubitabile che l'articolo 373 si applichi anche al caso in esame, tanto perché esiste nell'ordinamento speciale della Corte dei conti l'articolo 91 del rd 1038/1933 (pure richiamato dalla ricorrente), quanto perché l'articolo 373 sarebbe applicabile ai sensi dell'art. 26 dello stesso regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti e, comunque non sembrerebbe conforme ai principi costituzionali e internazionali la mancanza di una tale garanzia nel processo di responsabilità amministrativa (cfr. Cassazione, sentenza n. 14503/2013:

L'art. 373 cod. proc. civ. è applicabile, salvo che sia diversamente stabilito da specifiche disposizioni, anche in caso di impugnazione davanti alle Sezioni Unite della Corte di cassazione delle pronunce dei giudici speciali, nulla prevedendo al riguardo l'art. 111 Cost. sul ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti).

La Sezione considera che, nel caso in esame, il grave pregiudizio non è certo costituito dalla difficoltà di ottenere la restituzione di quanto eventualmente pagato (cfr. Cass., sentenza n. 4060/2005), quanto, piuttosto le conseguenze sull'esistenza stessa della società ricorrente e, pertanto, dei suoi dipendenti (ovviamente, si tratta comunque di

valutazioni fatte in via sommaria e provvisoria, perché la sentenza definitiva deve, comunque, essere applicata, quale che sia l'importo per cui è condanna e quali che siano le conseguenze sulla stessa sopravvivenza nel mercato dell'impresa).

E' indubitabile che l'articolo 373 si applichi anche al caso in esame, tanto perché esiste nell'ordinamento speciale della Corte dei conti l'articolo 91 del rd 1038/1933 (pure richiamato dalla ricorrente), quanto perché l'articolo 373 sarebbe applicabile ai sensi dell'art. 26 dello stesso regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti e, comunque, non sembrerebbe conforme ai principi costituzionali e internazionali la mancanza di una tale garanzia nel processo di responsabilità amministrativa (cfr. Cassazione, sentenza n. 14503/2013:

L'art. 373 cod. proc. civ. è applicabile, salvo che sia diversamente stabilito da specifiche disposizioni, anche in caso di impugnazione davanti alle Sezioni Unite della Corte di cassazione delle pronunce dei giudici speciali, nulla prevedendo al riguardo l'art. 111 Cost. sul ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti).

La Sezione considera che appare palese - ad un esame necessariamente sommario dei ricorsi proposti dalla ricorrente per la revocazione della sentenza dei cui effetti chiede la sospensione e per la pronuncia sulla giurisdizione della Corte dei conti - il grave nocumento patrimoniale, certamente foriero di conseguenze definitive sulla stessa sopravvivenza della società ricorrente.

Riguardo alla sussistenza del *fumus boni iuris* occorre premettere che in questa sede il Collegio compie un esame necessariamente sommario e

formale rispetto alla sussistenza dei requisiti per la statuizione cautelare.

Proprio in considerazione dei limiti del presente esame non si può escludere la sussistenza del *fumus* e ciò tanto per il ricorso per Cassazione, quanto per il ricorso in revocazione, considerata l'articolata formulazione dei ricorsi di parte che a fronte di una richiesta di risarcimento danni per miliardi di euro, la Sezione di primo grado ha condannato alla somma di (soli) 200.000.000 e in appello questa stessa Sezione ha ridotto l'importo di condanna a euro 72.000.000.


Tanto, ovviamente, impregiudicata ogni valutazione che dovrà essere effettuata nell'ambito dei giudizi di merito; invero, il Collegio non intende sostituirsi alle statuizioni dei giudici della revocazione e della giurisdizione, né intende preoccuparsi delle conseguenze sulla vita della società se la sentenza sarà confermata e la giurisdizione affermata.

Nella complessità del mondo moderno è possibile essere chiamati a rispondere di somme che il responsabile non potrà mai rifondere al danneggiato; le stesse assicurazioni di fronte a casi in cui mancano i grandi numeri, sono chiamate ad affrontare situazioni che spesso assomigliano più ad una scommessa che a vera e propria assicurazione.

Ma l'incapacità patrimoniale del danneggiante di pagare l'importo per cui è stato condannato non può impedire al Giudice di accertare il diritto al risarcimento del danno del danneggiato.

Il Collegio ritiene, nel caso di specie, che alcuni motivi di ricorso per cassazione siano palesemente infondati, alla luce della giurisprudenza della Corte di cassazione sui concessionari della pubblica Amministrazione.

L'ordinanza n. 25495/2009 (e altre simili per tutte le società implicate




inizialmente nel giudizio odierno), delle Sezioni unite della Corte regolatrice, proprio con riferimento alle società concessionarie dei giuochi ha affermato l'esistenza di *un rapporto di servizio idoneo a radicare l'esercizio della giurisdizione contabile di responsabilità della Corte dei conti, in riferimento alle controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno erariale derivante dalla violazione degli obblighi previsti dalla legge e dalla concessione*. E tuttavia - è bene ripeterlo - la prospettazione di parte ricorrente risulta articolata e, *prima facie*, argomentata.

Tra tali motivi, *de plano*, può escludersi quello fondato sulla pretesa violazione del principio del divieto di bis in idem.

Il giudizio davanti alla Corte dei conti non è un giudizio penale e non si conclude, come ritengono i difensori della ricorrente, con l'applicazione di una sanzione. Il giudizio di responsabilità amministrativa, davanti alla Corte dei conti è tuttora un giudizio di risarcimento di danni arrecati, da soggetti in rapporto almeno di servizio con una pubblica amministrazione o, comunque, nelle ipotesi in cui viene in rilievo *...la pertinenza di tale denaro all'ente pubblico e secondo uno schema procedimentale di tipo contabile*, (così Cass. sent. n. 12367/2001, sia pure con riferimento a un'ipotesi in cui era in questione il rendimento del conto).

Non mancano ipotesi in cui la responsabilità azionata davanti alla Corte dei conti ha natura sanzionatoria (articolo 46 rd 1214/1934), e altre, più recentemente, sono state introdotte dal legislatore (per tutti, si vedano l'articolo 248, u.c. d.lgs. 267/2000 e l'articolo 30, comma 15 l. 289/2002, legge finanziaria per il 2003), ma resta il fatto fondamentale che l'azione del PM contabile è un'azione di tipo civile di risarcimento danno [in



termini, recentemente: Prima Sezione appello, sentenza n. 155/2011;

Appello Sicilia, sentenza n. 170/2014].

Quanto all'affidamento dell'azione al pubblico ministero, anziché all'iniziativa dell'amministrazione danneggiata, non mancano motivi storici e pratici a giustificazione; neppure le altre, significative, differenze con l'ordinaria azione risarcitoria civile possono trasformare il giudizio di responsabilità amministrativa in un giudizio (simil)penale: anzi, le differenze, certamente significative (per tutte, si pensi al potere riduttivo dell'addebito) giocano a favore del danneggiante che è inserito in un'organizzazione complessa di cui non può essere chiamato a pagare tutte le manchevolezze.

La distinzione è netta.

Il Collegio crede che la giurisprudenza nazionale e internazionale è pienamente consapevole della differenza tra sanzioni aventi carattere necessariamente afflittivo e il risarcimento del danno ex art. 2043 cc.

Nel caso di specie, la Società ricorrente è stata condannata per danno prodotto all'Erario per violazione di obblighi di servizio (pagg. 91 ss sentenza n. 68/2015). Non si attaglia, pertanto, al caso in esame la sentenza della CEDU nel caso Grande Stevens c. Italia dove il ricorrente lamentava di avere subito due sanzioni per gli stessi fatti.

Il Collegio considera, peraltro, che, benché la Corte di cassazione si sia già pronunciata sulla giurisdizione di questa Corte, nei confronti della società ricorrente e benché alcuni motivi di ricorso non riguardino, palesemente, questioni di giurisdizione, peraltro la questione di giurisdizione è prospettata nel nuovo ricorso anche sotto profili diversi da quelli per cui è

già intervenuta la sentenza citata della Suprema Corte; profili che, ad un sommario esame e senza pregiudizio della decisione finale, non possono essere considerati *ictu oculi* palesemente infondati; parimenti, per quanto riguarda il proposto ricorso in revocazione, la Sezione, pur ritenendo che alcuni motivi proposti siano palesemente infondati, altri, al sommario esame cui questo Collegio li ha potuti sottoporre e sempre con salvezza del giudizio completo, non sembra possano consentire al Collegio di dichiarare con certezza l'inesistenza del *fumus boni iuris*.

Tanto premesso e considerato,

la Sezione,

ritenuta la sussistenza in particolare dell'elemento del danno grave e irreparabile e che non manchi, ad un sommario esame, il *fumus boni iuris*, e pertanto **accoglie** l'istanza di sospensione prodotta dalla ricorrente, fino all'esito dei giudizi promossi davanti a questa stessa Sezione, per la revocazione della sentenza n. 68/2015 e davanti alla Corte di cassazione, per l'affermazione del difetto di giurisdizione della Corte dei conti, nel caso in esame.

PQM

La Corte dei conti

Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello

ordina

è sospesa l'esecutività della sentenza n. 68/2015 di questa stessa Terza Sezione giurisdizionale centrale d'appello, pubblicata il 6 febbraio 2015,



all'esito dei giudizi impugnatori pendenti davanti a questa Sezione


(giudizio per revocazione iscritto al n. 49205) e alla Corte di Cassazione.

Spese al definitivo.

Rinvia, per la trattazione del merito del giudizio n. 49205, all'udienza che

sarà fissata dal Presidente della Sezione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 giugno 2015.

Il Presidente f.f. - estensore

Nicola Leone

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL GIORNO 24-06-2015

"Il Direttore"
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Anna Maria Guidi
